



COMUNE DI IGLESIAS

Provincia Sud Sardegna

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Numero 1204 del 12/04/2023

- Settore -

Servizi Socio Assistenziali e Culturali

Sport - Spettacolo - Cultura - Turismo

Oggetto

ORIGINALE

Affidamento in gestione dei Campi Calcio Ceramica. Approvazione rinnovo Convenzione.

FIRMA DIGITALE

Firmato digitalmente dal Dirigente PAOLO CARTA ai sensi dell'art. 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo n. 82/2005)

Il Dirigente

visto il D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267 – art.113 e 113 bis in merito alla gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica o privi di rilevanza economica;

rilevato che nell'ambito di detti servizi, la gestione degli impianti sportivi può essere effettuata, dall'Amministrazione competente, in forma diretta oppure indiretta, mediante affidamento a terzi;

precisato che nel settore sportivo sussistono diverse tipologie di impianti, distinte per bacino d'utenza, per grandezza, per attività alle quali sono deputati, pertanto, la redditività di un impianto sportivo deve essere valutata caso per caso, con riferimento ad elementi quali i costi e le modalità di gestione, le tariffe per l'utenza e le attività praticate;

considerato che, pertanto, occorre distinguere tra impianti con rilevanza economica ed impianti privi di rilevanza economica. Laddove gli impianti sportivi con rilevanza economica sono quelli la cui gestione è remunerativa e quindi in grado di produrre reddito, mentre gli impianti sportivi privi di rilevanza economica sono quelli la cui gestione non ha tali caratteristiche e va quindi assistita dall'Ente;

verificato che, in merito alla suddetta distinzione, la Delibera Anac n.1300 del 14/12/16 stabilisce che

- La gestione di impianti sportivi con rilevanza economica, qualificabile quale “concessione di servizi” ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. vv) del Codice, deve essere affidata nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 164 e seguenti del Codice stesso, con applicazione delle parti I e II (per quanto compatibili). La concessione di servizi è un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori di cui alla lettera II) riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi». Il rischio operativo, è “il rischio legato alla gestione dei lavori o dei servizi trasferito al concessionario”;
- La gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza economica, sottratta alla disciplina delle concessioni di servizi (art. 164, comma 3), deve essere ricondotta nella categoria degli “appalti di servizi”, da aggiudicare secondo le specifiche previsioni dettate dal Codice per gli appalti di servizi sociali di cui al Titolo VI, sez. IV. A tal fine occorre sottolineare che, secondo il “vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV)” (Reg. (CE) n. 2195/2002, come mod. dal Reg. (CE) n. 213/2008), il codice CPV “92610000-1” è riferito ai “Servizi ricreativi, culturali e sportivi”, in cui rientra il CPV 92610000-0 “Servizi di gestione di impianti sportivi”. Detto CPV è attualmente ricompreso nell’Allegato IX, riferito ai servizi di cui agli articoli 140, 143 e 144 del d.lgs. 50/2016;

dato atto che il TAR Lazio, (sentenza 22 marzo 2011 n. 2538) ha disposto che ai fini della definizione della rilevanza economica del servizio sportivo è necessario distinguere tra servizi che si ritiene debbano essere resi alla collettività anche al di fuori di una logica di profitto d'impresa, cioè quelli che il mercato privato non è in grado o non è interessato a fornire, da quelli che, pur essendo di pubblica utilità, rientrano in una situazione di mercato appetibile per gli imprenditori in quanto la loro gestione consente una remunerazione dei fattori di produzione e del capitale e permette all'impresa di trarre dalla gestione la fonte della remunerazione, con esclusione di interventi pubblici»

richiamato il Regolamento comunale per la concessione in uso e in gestione degli impianti sportivi, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.13 del 25/03/2010;

verificato che al Capo III – art.13 di detto Regolamento comunale, viene operata una distinzione tra gli impianti con o senza rilevanza imprenditoriale, secondo cui tra i primi sono inclusi quelli in grado di produrre utili per la gestione, nonché proventi per l'Ente e che per impianti senza rilevanza imprenditoriale sono ricompresi quelli il cui costo di gestione non è coperto dai proventi derivanti dalle attività in esso svolte;

ricordato che già con la Deliberazione di Giunta comunale n.174 del 19 Agosto 2016 sono stati definiti i criteri per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali in attuazione del regolamento succitato, tra i quali l'impianto polifunzionale di Ceramica, definito come impianto sportivo a rilevanza non imprenditoriale, ovvero non in grado di produrre utili per la gestione nonché proventi per l'Ente;

considerato che, come da proposta tecnica del dirigente, le motivazioni indicate in tale Deliberazione n.174 del 19 Agosto 2016 che inquadrano la gestione dell'impianto sportivo polifunzionale di Ceramica senza rilevanza imprenditoriale, sulla base di elementi oggettivi sono le seguenti:

- a) gli elevati costi di gestione della struttura, che non consentono la produzione di utili e che impongono gli interventi dell'Ente. L'impianto non consente una remunerazione dei fattori di produzione e del capitale e non permette di trarre dalla gestione la fonte della remunerazione, con esclusione di interventi pubblici;
- b) il disinteresse del mercato privato a fornire detti servizi su un impianto a destinazione vincolata, ai sensi dell'art. 826, ultimo comma, c.c., essendo destinati al soddisfacimento dell'interesse della collettività allo svolgimento delle attività sportive;
- c) le attività praticate nell'impianto sono inerenti ad attività calcistiche rilevanti a livello regionale;

richiamata la determinazione dirigenziale n.1823 del 28 luglio 2017 che ha affidato in gestione diretta alcuni campi sportivi comunali, tra cui quello polifunzionale di Ceramica, avviando la procedura di acquisizione di manifestazione di interesse, individuando i soggetti in possesso dei requisiti richiesti previsti dalla deliberazione di Giunta comunale n.174 del 19 agosto 2016;

precisato che nella graduatoria stilata dalla commissione giudicatrice della manifestazione di interesse, finalizzata all'affidamento in gestione dei campi sportivi individuati, approvata con determinazione dirigenziale n.588 del marzo 2018, la società ASD Antas Calcio è risultata prima tra le Associazioni sportive partecipanti;

preso atto che in data 16 aprile 2018 è stata stipulata la convenzione tra l'Antas calcio ed il Dirigente del Settore cultura/sport per la gestione quinquennale dei Campi Calcio dell'impianto sportivo di Ceramica;

rilevato che l'Associazione sportiva ASD Antas Calcio:

- è iscritta all'albo delle libere forme associative del Comune di Iglesias, opera senza finalità di lucro ed utilizza la struttura per gli allenamenti e la disputa delle partite delle squadre calcistiche cittadine a livello regionale;
- è riconosciuta dalla FIGC come *Scuola Calcio Elite* (massimo riconoscimento nazionale per una scuola calcio);

- è la società calcistica iglesiente che opera in città attraverso 30 addetti tra dirigenti, istruttori e collaboratori e 145 atleti iscritti, compresi tra i 4 e i 17 anni;

precisato che l'A.S.D. Antas Calcio possiede i requisiti necessari per poter proseguire la gestione degli impianti di cui trattasi;

considerato che oggetto dell'affidamento è la gestione e conduzione dell'impianto sportivo e che in termini essenziali vengono individuate le relative attività gestionali ed organizzative:

1. pagamento utenze (acqua ed energia elettrica) con voltura a carico della Società che assume la gestione della struttura;
2. gestione, custodia e sorveglianza degli impianti e delle attrezzature assegnati;
3. programmazione sportiva delle attività sull'impianto e relazione annua sulla gestione da presentare all'ufficio sport del Comune;
4. gestione delle entrate relative allo sfruttamento economico- funzionale dell'impianto, ovvero riscossione tariffe, gestione pubblicità e punti ristoro, riscossione accessi agli eventi legati all'attività sportiva del gestore;
5. manutenzione ordinaria degli impianti e delle attrezzature consegnate e/o di proprietà;
6. garanzia dell'equilibrio economico degli impianti;
7. assunzione del ruolo e degli obblighi del datore di lavoro ai sensi del D.lgs. 81/2008;
8. pagamento del canone all'Amministrazione fissato su base annua;

preso atto che il dirigente ha verificato la documentazione pervenuta al prot.n°12822 del 22 Marzo 2023, contenente i rendiconti della società ASD Antas Calcio nel periodo triennale 2019 -2022, da cui si riscontra una compensazione di costi tra le spese sostenute dalla suddetta società e l'ammontare delle spese relative alle utenze nel triennio 2019-2022 previste dalla Convenzione del 16 Aprile 2018, pertanto nulla è dovuto a carico della società ASD Antas Calcio per il triennio 2019-2022;

ritenuto di stabilire la durata della gestione in tre anni, fatto salvo che il dirigente verifichi annualmente sulla base del rendiconto della ASD Antas Calcio;

vista la Delibera della Giunta comunale n.30 del 09 Febbraio 2023, che ha definito le linee di indirizzo per l'affidamento diretto in gestione dei campi sportivi da calcio dell'impianto polifunzionale di Ceramica alla società sportiva ASD Antas Calcio per ulteriori tre anni :2023-2026, decorrenti dal 17 Aprile 2023;

vista la bozza di convenzione allegata al presente atto, finalizzata ad affidare in gestione i Campi da Calcio alla p ASD Antas Calcio per la durata di ulteriori tre anni, alle condizioni individuate nella stessa convenzione;

ritenuta di doverla approvare;

richiamato il Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, come modificato con decreto legislativo n.97 del 2016, recante *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*, e nello specifico gli articoli 26 e 27 – obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati;

viste

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 68 del 19.12.2022 avente ad oggetto: "Approvazione del documento unico di programmazione (D.U.P) 2023-2025 (Art. 170, comma 1, D.lgs. 267/2000)".
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 69 del 19.12.2022 avente ad oggetto: "Bilancio triennale 2023-2025 – Approvazione";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 12.01.2023 avente ad oggetto: "Approvazione P.E.G. (piano esecutivo di gestione) 2023 - 2025. Parte finanziaria.
- la deliberazione della Giunta comunale n. 107 del 26.05.2022 avente ad oggetto: "Approvazione piano esecutivo di gestione anno 2022 e piano della performance 2022-2024", con particolare riferimento alla annualità 2023;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 184 del 29.08.2022 avente ad oggetto: "Piano esecutivo di gestione anno 2022 e piano della performance 2022-2024. Integrazione deliberazione della Giunta Comunale n. 107 del 26 maggio 2022", con particolare riferimento alla annualità 2023;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 309 del 06.12.2022 avente ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione anno 2022 e Piano della performance – triennio 2022/2024. Monitoraggio e rimodulazione obiettivi PEG 2022", con particolare riferimento alla annualità 2023;

visto il decreto del Sindaco n. 01 del 17.01.2022, avente ad oggetto: "Conferimento incarichi dirigenziali", integrato con decreto n. 1 del 04.01.2023;

visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" ed in particolare:

- l'articolo 107, che riporta funzioni e responsabilità della dirigenza;
- l'articolo 147-bis, che stabilisce le regole sul parere preventivo di regolarità amministrativa;

determina

di approvare quanto espresso in narrativa quale parte integrante e sostanziale dell'atto;

1. di affidare in gestione il Campo di Calcio dell'impianto polifunzionale di Ceramica sito in zona Ceramica ad Iglesias all' ASD Antas Calcio di Iglesias;
2. di approvare la bozza di convenzione in allegato, finalizzata all'affidamento in gestione del Campo di Calcio dell'impianto polifunzionale di Ceramica di Iglesias;
3. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio del comune, ai sensi dell'art. 49 del TUEL, D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. 10/10/2012 n. 174 e che vengono rispettati i principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118 del 2011, previsti per la sperimentazione della nuova contabilità pubblica;

REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Secondo quanto riportato nel contenuto, il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o patrimoniale del Comune, come di seguito riportati:

Anno	Capitolo	Art.	Cod.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	importo

Anno	Capitolo	Art.	Cod.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	importo